

Il collegamento 'logico' tra Registratore Telematico e POS

Nell'ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), al fine di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, con l'intento di far emergere l'eventuale incoerenza tra incassi (elettronici) e documenti commerciali emessi, è stato previsto l'obbligo di procedere all'integrazione tecnica e funzionale tra i registratori telematici (RT) e i dispositivi di accettazione dei pagamenti elettronici (POS fisici e soluzioni digitali).

L'obbligo in esame è applicabile dall'1.1.2026 a tutte le tipologie di pagamento elettronico, comprese le transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito, app, wallet digitali, ecc.

Il predetto obbligo interessa i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati di cui all'art. 22 del DPR n. 633/1972 (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.); sono esclusi i soggetti non obbligati alla certificazione dei corrispettivi.

Con l'integrazione dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il Legislatore ha introdotto rilevanti modifiche che rafforzano l'interconnessione tra i sistemi fiscali e quelli di pagamento elettronico.

In particolare è previsto che il RT deve garantire, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine lo strumento (hardware o software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, ed inviati, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

In particolare, come desumibile dalla Relazione della Finanziaria 2025 il Legislatore ha introdotto "un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi".

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 31.10.2025, dando attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 74 a 77, ha definito le modalità operative che gli esercenti dovranno seguire per "collegare" i terminali POS e altri strumenti di pagamento elettronico al RT.

Come specificato dalla stessa Agenzia nel Comunicato stampa 31.10.2025 "la soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un collegamento fisico ma l'utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell'Agenzia".

COLLEGAMENTO / ABBINAMENTO RT-POS

I soggetti obbligati devono registrare il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico (POS) utilizzato in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi (RT), indicando anche l'indirizzo dell'unità locale in cui gli strumenti sono utilizzati.

L'accesso al servizio web può essere effettuato direttamente o tramite un soggetto delegato al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi".

Per i POS con contratto di convenzionamento (ossia il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un soggetto obbligato per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al soggetto obbligato quale corrispettivo per la cessione o prestazione) già in uso all'1.1.2026 o utilizzati dall'1.1 al 31.1.2026, il collegamento va effettuato **entro 45 giorni** dalla messa a disposizione del servizio web.

Come desumibile dal citato Comunicato stampa "le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale".

Per i contratti stipulati dall'1.2.2026, il collegamento dovrà avvenire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del POS ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (il sabato è considerato giorno non lavorativo).

REGIME SANZIONATORIO

Come disposto dall'art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/1997 (dall'1.1.2026 va fatto riferimento all'art. 36, commi 6 e 9, D.Lgs. n. 173/2024, Testo Unico sanzioni) sono previste le seguenti specifiche sanzioni:

- € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici (se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA) senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico (POS).

SANZIONI ACCESSORIE

In merito alle sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività l'art. 12, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 471/1997 (dall'1.1.2026 va fatto riferimento all'art. 37, commi 3 e 10, D.Lgs. n. 173/2024, Testo Unico sanzioni) dispone che le sanzioni previste:

- in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, sono applicabili anche ai casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;
- per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, sono applicabili anche ai casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DATI PAGAMENTI

Come previsto dal citato Provvedimento 31.10.2025, la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici va effettuata al momento della registrazione della vendita o prestazione tramite lo strumento di certificazione dei corrispettivi.

Nel documento commerciale vanno riportate le forme di pagamento utilizzate ed il relativo ammontare.

I dati così memorizzati sono inviati all'Agenzia delle Entrate giornalmente in forma aggregata con le modalità e regole tecniche già operative, mediante la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Conegliano-Treviso, 31.12.2025

Studio Scudeller
Avv. Pietro Scudeller

(News elaborata in parte con l'ausilio di SEAC Spa)